

Individuazione degli intimati dal contesto del ricorso o dal riferimento agli atti dei precedenti giudizi – Cass. n. 8778/2023

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso - forma e contenuto - indicazione delle parti - Esplicita indicazione - Necessità - Esclusione - Individuazione degli intimati dal contesto del ricorso o dal riferimento agli atti dei precedenti giudizi - Sufficienza - Modalità - Chiarezza e inequivocità delle indicazioni - Relazione di notificazione - Sanabilità del vizio - Esclusione - Fattispecie.

Il ricorso per cassazione è inammissibile, ai sensi dell'art. 366 c.p.c., qualora l'identificazione delle parti contro cui è diretto manchi o sia assolutamente incerta, non essendo necessario, a tal fine, che le relative indicazioni siano premesse all'esposizione dei motivi di impugnazione o comunque esplicitamente formulate, ed essendo sufficiente (analogamente a quanto previsto dall'art. 164 c.p.c.) che esse risultino inequivocabilmente, anche se implicitamente, dal contesto del ricorso, ovvero dal riferimento ad atti dei precedenti gradi del giudizio, da cui sia agevole identificare con certezza la parte intimata; in mancanza di tale indicazione, il relativo vizio non è sanato dalla relazione di notificazione che, quale dichiarazione dell'ufficiale giudiziario relativa alla conoscenza del documento incorporante il ricorso, è atto soggettivamente e oggettivamente distinto da quest'ultimo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso indirizzato ad una società cancellata dal registro delle imprese, privo dei nominativi dei soci alla stessa succeduti, i quali erano desumibili unicamente dalle relazioni di notificazione del ricorso medesimo).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8778 del 28/03/2023 (Rv. 667259 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_164, Cod_Proc_Civ_art_366

Corte

Cassazione

8778

2023